



PROVINCIA DI FERMO

SETTORE III AMBIENTE E TRASPORTI-CED-POLIZIA PROVINCIALE

Registro Generale n. 380 del 15-06-2022

Registro Settore n. 55 del 15-06-2022

COPIA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: Impresa VINCENZO FAGIOLI Srl - D.lgs. n. 152/2006. Provvedimento di riesame e di modifica AIA - Installazione situata in Contrada Ete, 11 - Fermo.

IL DIRIGENTE

VISTA la nota pervenuta il 22/12/2020 (con n° 12 PEC assunte al prot. n. 17598 e ss. del 29/12/2020) con cui l'impresa VINCENZO FAGIOLI Srl, in qualità di gestore dell'installazione indicata in oggetto, ha trasmesso l'istanza di riesame, ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed ha chiesto contestuale modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al provvedimento unico n. 62/17 del 20/3/2017 rilasciato dal SUAP del Comune di Fermo, ai sensi dell'art. 29-octies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO il Documento istruttorio, riportato nell'allegato A alla presente determinazione dirigenziale, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di emanare la presente determinazione;

CONSIDERATO che il presente atto è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni a persone e a beni pubblici e privati ed in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione e di subordinarlo, in ogni caso, alle altre norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DETERMINA

1. Di **concludere** il sub-procedimento di cui all'articolo 29-octies, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, avviato a seguito dell'istanza presentata il **22 dicembre 2020** dall'impresa **VINCENZO FAGIOLI Srl** (C.F. 01062460447), con sede legale in Contrada Ete, 11 - 63900 Fermo (FM), per il riesame / rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all'istallazione di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi compresa nell'allegato **VIII** alla Parte seconda, punto **5.1 - 5.3 - 5.5** del decreto legislativo 3

aprile 2006, n. 152, situata in Contrada Ete, 11-11/A - Fermo (FM) (*foglio catastale n. 102, particella 365*), ai sensi dell'art. 29-octies del medesimo decreto;

2. Di **rinnovare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale che, ai sensi dell'elenco riportato nell'Allegato IX alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (Titolo della Parte quarta del decreto);
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I della Parte quinta del decreto);
 - Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte terza del decreto).
3. Di **approvare** gli elaborati di cui all'allegato "C" allegati all'istanza in oggetto e successive integrazioni, come riportato nell'allegato documento istruttorio, fatte salve le relative prescrizioni, modifiche e disposizioni contenute nel presente provvedimento e nell'allegato B "Quadro prescrittivo";
4. Di **richiamare**, in particolare, le **Tabelle delle BAT**, elaborati contenuti nell'allegato **9** (*doc. pervenuta il 13/09/2021 prot. 13880*) cui far riferimento nella gestione dell'installazione di cui trattasi;
5. Di **disporre** che, nella gestione operativa dell'installazione, devono essere rispettate tutte le modalità e le indicazioni descritte negli elaborati progettuali approvati con il presente provvedimento e le condizioni, in quanto applicabili e non in contrasto con quelle contenute nel presente atto, previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla L.R. n. 24/2009, che si intendono richiamate come prescrizioni di questa autorizzazione;
6. Di **imporre** il rispetto delle prescrizioni gestionali contenute nell'allegato "B" "Quadro prescrittivo", nel quale vengono, peraltro indicate le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ed i relativi quantitativi, autorizzate con il presente atto;
7. Di **rammentare** che nella realizzazione e gestione dell'installazione, in applicazione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (*Regolamento prevenzione incendi*), l'impresa deve tenere conto, anche di quanto contenuto nel parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo rilasciato con nota prot. n. 6608 del 01/10/2021, in base al quale, quanto documentato sulla valutazione del rischio con la prima richiesta di rilascio AIA, rimane valido se non si apportano modifiche significative al vecchio progetto.
8. Di **prendere atto** della dichiarazione, allegata alla documentazione integrativa trasmessa dalla ditta Vincenzo Fagioli SRL con nota del 9/12/2021, a firma dell'Ing. Giorgio Domizi e della Dott.ssa Sara Pettinari, datata 7/12/2021 nella quale, esaminata la funzionalità del sistema informatico e gestionale dell'installazione, si dichiara "*di ritenere tale strumento di gestione adeguato ed idoneo a poter effettuare il controllo puntuale dei quantitativi di rifiuti presenti nello stabilimento soggetti al D.L.gs 105/2015 (norma Seveso), al fine di restare al di sotto dei valori della colonna 2 della parte 1 del D.L.gs 105/2015 e quindi non rientrare nella normativa Seveso*";
9. Di **stabilire** che il gestore dell'impianto deve provvedere all'effettuazione dei seguenti adempimenti:
 - a) *comunicazione e verifica della messa in esercizio della parte modificata dell'installazione:*
 - I. prima della messa in esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti autorizzate con il presente atto, dovrà essere prodotto un collaudo tecnico funzionale firmato e timbrato, oltre che dal committente, anche da uno o più tecnici abilitati, che, relativamente a ciascuna sezione e categoria d'opera interessata (edile, impiantistica, aspirazione, ecc.), attesterà l'ultimazione dei lavori, la loro congruità e la loro funzionalità nonché – dalla

data di pervenuto all'Autorità competente ed all'ARPAM - segnerà l'avvio delle operazioni di gestione dei rifiuti;

- II. prima di dare attuazione a quanto previsto nel Quadro Prescrittivo dell'allegato B al presente provvedimento ne dà comunicazione all'Autorità competente ed all'ARPAM come previsto all'art. 29-decies, comma 1 D.Lgs. 152/2006;
- III. entro trenta giorni dall'effettuazione di ciascun intervento di adeguamento di cui all'Allegato B, comunica all'Autorità Competente ed all'ARPAM la data di conclusione dei lavori;
- IV. la medesima comunicazione deve essere inoltre effettuata non oltre trenta giorni dopo l'adeguamento complessivo dell'impianto;

b) gestione dell'impianto:

- I. dalla data di messa a regime dell'impianto sono vigenti, a tutti gli effetti, i valori limite e le prescrizioni riportate nell'allegato B Quadro prescrittivo;
- II. in qualsiasi caso non si devono provocare fenomeni di inquinamento tali da peggiorare significativamente l'attuale situazione ambientale e i sistemi di contenimento delle emissioni devono essere mantenuti in continua efficienza;
- III. la formazione di emissioni diffuse deve essere ridotta e contenuta il più possibile adottando le misure in linea con le migliori tecniche disponibili o altre tecniche qualora più efficaci;

d) fasi critiche della gestione dell'impianto

- I. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto, qualora previste; contestualmente alla comunicazione di messa in esercizio, il gestore comunica i parametri che determinano l'inizio e la fine delle fasi critiche, i valori limite di emissione attesi in tali fasi tenuto conto delle cautele volte al massimo contenimento delle emissioni, e le modalità di gestione delle fasi stesse;

e) controlli e monitoraggio:

- I. a decorrere dalla data di ricevimento del presente provvedimento, il gestore effettua autonomi controlli all'impianto nelle più gravose condizioni d'esercizio, come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo, secondo le modalità e con la frequenza ivi riportate. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore dell'impianto deve inviare all'Autorità Competente, al Comune, e all'ARPAM – Dipartimento Provinciale un calendario dei controlli programmati all'impianto relativamente all'anno solare successivo, con le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Eventuali variazioni a tale calendario dovranno essere comunicate tempestivamente agli stessi enti;
- II. il gestore è tenuto ad inviare le comunicazioni relative ai monitoraggi all'Autorità Competente, al Comune, e all'ARPAM – Dipartimento Provinciale con frequenza annuale allegando i relativi certificati di analisi firmati da un tecnico competente in materia, entro il 30 maggio di ogni anno, con le modalità indicate nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

f) altre prescrizioni generali relative ai controlli:

- I. il gestore dell'impianto deve fornire all'autorità ispettiva l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle ispezioni, il prelievo di campioni, la raccolta di informazioni e qualsiasi altra operazione inerente al controllo del rispetto delle prescrizioni imposte;
- II. il gestore è in ogni caso obbligato a realizzare tutte le opere che consentano l'esecuzione di ispezioni e campionamenti degli effluenti gassosi e liquidi, nonché prelievi di materiali vari da magazzini, depositi e stoccaggi di rifiuti;
- III. se non diversamente specificato nella presente determinazione, gli autocontrolli di cui agli allegati alla stessa devono essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente;

g) inquinamento del suolo alla cessazione dell'attività

- I. considerato che l'impresa non ha proceduto alla "Relazione di Riferimento" di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del d.lgs. n. 152/2006, in quanto ritenuta non necessaria agli esiti della verifica effettuata ai sensi del DM 15/04/2019, n. 95, all'atto della cessazione definitiva delle attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si dovessero manifestare durante l'esercizio, devono essere eseguiti gli interventi necessari ad eliminare, controllare, contenere o ridurre le sostanze pericolose pertinenti in modo che il sito, tenuto conto dell'uso attuale o dell'uso futuro approvato del medesimo non comporti un rischio significativo per la salute umana o per l'ambiente a causa della contaminazione del suolo o delle acque sotterranee in conseguenza delle attività autorizzate, tenendo conto dello stato del sito di ubicazione dell'installazione indicato nell'istanza.
10. Di **tenere conto** che l'impresa VINCENZO FAGIOLI SRL, per l'impianto in oggetto, risulta in possesso di registrazione UNI ISO 14001:2015 con certificazione EMS-5717/S aggiornata in data 21/12/2020 e valevole fino al 22 dicembre 2023;
 11. Di **evidenziare** che, pertanto, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il successivo riesame sarà effettuato almeno ogni 12 anni decorrenti dalla data di emanazione del presente provvedimento purché si conservi l'efficacia di detta certificazione Uni En Iso 14001, oppure entro quattro anni dalla pubblicazione delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT;
 12. Di **precisare** che il provvedimento finale è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi almeno una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. n. 152/2006;
 13. Di **dare atto**, altresì, che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 il gestore è tenuto a comunicare all'Autorità Competente le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione;
 14. Di **avvertire** che entro sessanta giorni dal rilascio del provvedimento finale in esito al procedimento di che trattasi, l'impresa è tenuta ad aggiornare (relativamente al recepimento degli estremi e della scadenza del provvedimento di riesame dell'AIA) la **garanzia finanziaria** determinata ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 515 del 16/4/2012, pubblicata sul B.U.R. delle Marche n. 43 del 27 aprile 2012 (rettificata con D.G.R. n. 583 del 2/5/2012) da prestare, a favore della Provincia di Fermo, per un importo complessivo di **€. 175.000,00 (centosettantacinquemila)**, fatta salva l'eventuale applicazione della riduzione dell'importo ai sensi dell'art. 10 dell'allegato A alla medesima determinazione.
 15. Di **dare atto** che il presente provvedimento è di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica o sospensione per evitare danni alle persone all'ambiente o a beni pubblici e privati e in tutti gli altri casi in cui ciò si renda necessario nel pubblico interesse, anche per cause non imputabili al titolare dell'autorizzazione, ed è subordinato, in ogni caso, al rispetto delle norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia. Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia;
 16. Di **informare** che:
 - a) il soggetto autorizzato dovrà rispettare le norme previste dalle leggi vigenti sotto l'aspetto igienico-sanitario e di sicurezza degli ambienti di lavoro;
 - b) è vietata qualsiasi forma di sub-appalto delle attività autorizzate;
 - c) la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni settoriali previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché l'adozione, da parte

della Provincia, dei provvedimenti, previa diffida, di sospensione o di revoca dell'autorizzazione previsti dal medesimo decreto;

- d) l'autorizzazione potrà essere revocata con provvedimento motivato - fatte salve le sanzioni di carattere penale e/o amministrativo, senza che l'Impresa possa pretendere alcun indennizzo o risarcimento - qualora ricorrano motivi di interesse pubblico la cui valutazione è rimessa al giudizio insindacabile della Provincia, nonché per inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto. Essa viene sospesa qualora non venga presentata, entro i termini prescritti, la garanzia finanziaria;
 - e) sono fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri Enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento alle attività autorizzate con il presente atto;
 - f) il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione che intervenga nelle persone del titolare, del legale rappresentante, del direttore responsabile dell'attività di smaltimento, del presidente, degli amministratori dell'Impresa, società o ente, nonché ogni modifica o variazione che, per qualsiasi causa intervenga nella proprietà o nella gestione degli automezzi oppure nell'esercizio delle attività autorizzate. Il soggetto autorizzato è tenuto, altresì, a comunicare se nei confronti di uno dei soggetti sia iniziata l'azione penale o sia stata proposta l'adozione di misure di sicurezza per le ipotesi di reato previste dalle seguenti leggi: n. 575 del 31.5.1965; n. 646 del 13.9.1982; n. 936 del 23.12.1982; n. 55 del 19.3.1990 e D.L. n. 5 del 12.1.1991;
 - g) che contro il provvedimento finale è ammesso il ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o, comunque, dalla sua piena conoscenza.
17. Di **rammentare** che il provvedimento finale dovrà essere notificato in copia conforme in bollo all'impresa VINCENZO FAGIOLI SRL, e dovrà essere trasmesso, in copia digitale, al Comune di Fermo, all'ARPAM Dipartimento provinciale di Fermo, all'ASUR di Fermo, alla CIIP SPA ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo;
18. Di **mettere** a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 13, del D. Lgs. 152/06, copia del provvedimento finale, sul sito web della Provincia e presso gli uffici del Settore Ambiente e Trasporti di questa Provincia, in Viale Trento, 97 – Fermo;
19. Di **dare atto**, infine, che il presente provvedimento non comporta onere diretto od indiretto a carico del bilancio provinciale;
20. Di **rappresentare** che l'originale del presente atto è depositato agli atti presso questo Settore.

LFM

Il Responsabile del procedimento
F.to LUIGI FRANCESCO MONTANINI

Il Dirigente del Settore
F.to Dott. Roberto Fausti

**Il presente documento costituisce copia dell'originale
Per uso differente dalla consultazione effettuare richiesta di accesso agli atti presso gli organi
competenti**